

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 maggio 2019, n. 105

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante urbanistica ex art. 16 co. 10 della L.R. n. 20/2001 inerente la rimodulazione del piano di lottizzazione approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 22.04.2013 interessante la struttura recettiva all'insegna "Baia degli Aranci" alla loc. San Lorenzo". Autorità procedente: Comune di Vieste.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

PREMESSO CHE:

- in data 20.02.2019 il Comune di Vieste accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla variante urbanistica in oggetto:
 - nota prot. n. 3822 del 20.02.2019 (trasmessa in formato .doc e non firmata dal Dirigente pro tempore), quale attestazione della sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 7, comma 2, lettera a, punto VII del R.R. 18/2013 e ss. mm. ii.

- Bozza della proposta di Deliberazione del Consiglio comunale di Vietse n. 11 del 20.02.2018 (trasmessa in formato .doc e non sottoscritta), quale atto amministrativo di formalizzazione della Variante di che trattasi;
 - F_184954_TAV A2.pdf
 - F_184960_TAV A3.pdf
 - F_184966_TAV A4.pdf
 - F_184972_TAV A5.pdf
 - F_184978_TAV A6.pdf
 - F_184984_TAV A6.pdf
 - F_184990_TAV A7.pdf
 - F_184996_TAV A8.pdf
 - F_185002_TAV A9.pdf
 - F_185014_TAV A10.pdf
 - F_185020_TAV A11.pdf
 - F_185026_TAV A12.pdf
 - F_185032_TAV A13.pdf
 - F_185038_TAV A14.pdf
 - F_185044_TAV A14bis.pdf
 - F_185050_TAV A15.pdf
 - F_185056_TAV A16.pdf
 - F_185062_TAV A16bis.pdf
 - F_185068_TAV A1.pdf
 - F_185074_TAV A1bis.pdf
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Vieste provvedeva, quindi, a selezionare la disposizione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento regionale n.18/2013;
 - la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 20.02.2018 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. n. AOO_089_1938 del 20.02.2019 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Vieste – Servizio Urbanistica la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 08.03.2019 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089-2710, con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Vieste, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. AOO_089-2710/2019 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione del contributo istruttorio di propria competenza;
 - esaminata la documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale regionale VAS, questa Sezione regionale, con nota prot. n. AOO_089_4308 del 11.04.2019 inviata a mezzo PEC , comunicava all'autorità procedente, ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 ss.mm.ii, le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale n.18/2013 alla "Variante urbanistica ex art. 16 co. 10 della L.R. n. 20/2001 per la variazione del piano di lottizzazione in oggetto , *"in quanto non è stato [...] possibile verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 7., comma 7.2, lettera a), punto VII), per carenza di informazioni ed elementi di confronto tra il piano approvato con Delibera del C.C. n. 19 del 22.04.2013 e le modifiche di piano oggetto della procedura di variante di*

che trattasi.” [...] sia la nota di attestazione della sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) che la bozza di proposta di Deliberazione del C.C. non possiedono i requisiti dell’atto amministrativo: l’attestazione, trasmessa in formato .doc, pur se provvista di numero e data di protocollo, risulta priva di sottoscrizione da parte del responsabile dell’ufficio tecnico comunale precedente; la proposta di Deliberazione, trasmessa in bozza e in formato .doc, risulta anch’essa priva di del sottoscrizione da parte del competente ufficio.;

- con nota prot. 8716 del 18.04.2019, acquisita in data 18.04.2019 al n.4718 di protocollo di questa Sezione, l’autorità precedente comunale trasmetteva le proprie osservazioni al suddetto preavviso di diniego, allegando alla stessa la seguente documentazione integrativa:
 1. Relazione RUP in formato pdf con firma digitale;
 2. TAV G1 in formato pdf con firma digitale;
 3. Attestazione Sussistenza condizioni di esclusione in formato pdf con firma digitale;
 4. Proposta di delibera di C.C. formato pdf con firma digitale;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato,

RILEVATO, dalla documentazione integrativa prodotta, che:

- la proposta di variante al piano di che trattasi presenta le seguenti caratteristiche e finalità:
 - realizzazione di alloggi con standard più elevati in termini di superfici dei singoli vani in accordo al disposto della L.R. n.11/90 funzionali al miglioramento qualitativo dell’offerta ricettiva;
 - eliminazione del secondo impalcato dalle unità abitative più prossime alla costa funzionale al miglior inserimento nel contesto paesaggistico;
 - miglior inserimento in relazione all’orografia dei luoghi in leggera pendenza;
 - realizzazione di un parcheggio completamente interrato, di pertinenza della struttura alberghiera per la quale viene richiesto l’ampliamento, al fine di ridurre l’impatto antropico;
 - La volumetria risultante a seguito di variante viene ridotta a circa 30.919,00 mc < 31.057,08 mc approvata. (cfr., “Attestazione” prot. n. 3822 del 20.02.2019);

ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VII) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, per [...] *modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi [...];*

VERIFICATO, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione integrativa trasmessa dall’autorità precedente con nota prot. n. 8716/2019, che la suddetta variazione di piano, soddisfa le condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7.2., lettera a) punto VII) del Regolamento in parola in quanto, come sopra rilevato:

- non comporta variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso ammesse
- non prevede incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e
- non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la

Variante di che trattasi, demandando al Comune di Vieste, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento, condizionato in ogni caso alla legittimità degli atti e delle procedure espletate in sede comunale, si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla "*Variante urbanistica ex art. 16 co. 10 della L.R. n. 20/2001 inerente la rimodulazione del piano di lottizzazione approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 22.04.2013 interessante la struttura recettiva all'insegna "Baia degli Aranci" alla loc. San Lorenzo*", pertanto non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 relative alla "*Variante urbanistica ex art. 16 co. 10 della L.R. n. 20/2001 inerente la rimodulazione del piano di lottizzazione approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 22.04.2013 interessante la struttura recettiva all'insegna "Baia degli Aranci" alla loc. San Lorenzo*" e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
- **si precisare** che il presente provvedimento, condizionato in ogni caso alla legittimità degli atti e delle procedure espletate in sede comunale, si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla "*Variante urbanistica ex art. 16 co. 10 della L.R. n. 20/2001 inerente la rimodulazione del piano di lottizzazione approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 22.04.2013 interessante la struttura recettiva all'insegna "Baia degli Aranci" alla loc. San Lorenzo*", pertanto non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- **di demandare** al Comune di Vieste, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi

stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento **all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;**

- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Vieste;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali "Urbanistica" e "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio";
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
 - all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 - sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)